



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	1	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RESPONSABILITA'
4. DEFINIZIONI
5. MODALITA' ESECUTIVE
6. DOCUMENTAZIONE
7. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
8. RIFERIMENTI



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	2	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

1. SCOPO

La presente procedura regola il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione di segnalazioni di violazioni, intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Federazione Italiana Pallavolo, effettuate dai segnalanti tramite i diversi canali di segnalazione.

La presente procedura viene adottata alla luce di quanto previsto dal cd "Decreto Whistleblowing", nonché dal Decreto 231/2001, che ha recepito le direttive europee orientate sia a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, sia a prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai cd Segnalanti ovvero:

- dipendenti della Federazione Italiana Pallavolo;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione Italiana Pallavolo;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione Italiana Pallavolo;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Federazione Italiana Pallavolo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Federazione Italiana Pallavolo;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Federazione Italiana Pallavolo anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- fornitori di beni e/o servizi della Federazione Italiana Pallavolo e loro dipendenti;
- Tesserati della Federazione Italiana Pallavolo.

Per tutti i suddetti Segnalanti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

A ciò si aggiunga che le tutele previste per i Segnalanti sono estese anche a:

- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	3	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

3. RESPONSABILITA'

Consiglio Federale

Delibera l'adozione della presente procedura, le sue eventuali modifiche. Nomina l'Organo Ricevente, monocratico o collegiale.

Presidente Federale

Rappresenta la Federazione Italiana Pallavolo ed in collaborazione con il Segretario Generale propone al Consiglio Federale l'Organo Ricevente, monocratico o collegiale, incaricato della gestione delle segnalazioni di violazione.

Segretario Generale

Il Segretario Generale, in collaborazione con il Presidente Federale propone al Consiglio Federale l'Organo Ricevente, monocratico o collegiale, incaricato della gestione delle segnalazioni di violazione. Autorizza i costi della piattaforma informatica per la segnalazione delle violazioni, ai sensi del Decreto "Whistleblowing".

Settore IT

Individua il fornitore della piattaforma informatica per la segnalazione delle violazioni, ai sensi del Decreto "Whistleblowing".

Settore Risorse Umane

Mantiene aggiornata la presente procedura.

Aree e Settori

Collaborano con gli Organi riceventi per dare seguito alle segnalazioni di violazione ricevute.

4. DEFINIZIONI

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione;

Autorità

Autorità Giudiziaria competente;

Codice Privacy

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	4	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

Decreto “Whistleblowing”

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Divulgazione pubblica

Modalità seguita dal Segnalante per rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Fornitore della piattaforma informatica

L’azienda esterna che ha sviluppato il software per la gestione delle segnalazioni di violazione, ai sensi del Decreto “Whistleblowing”.

GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Organo ricevente

Soggetto incaricato che riceve la segnalazione e la gestisce, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante, dando seguito alle segnalazioni ricevute mediante i canali interni, potendosi avvalere, ove ritenuto necessario e nel rispetto delle previsioni di riservatezza di cui al Decreto “Whistleblowing”, della collaborazione delle Aree ed i Settori della Federazione.

Ritorsione

Qualsiasi comportamento, provvedimento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, come definito dal Decreto “Whistleblowing”, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante

Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione

Comunicazione scritta oppure orale di informazioni sulle violazioni acquisite.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	5	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

5. MODALITA' ESECUTIVE

5.1 Diversi canali di segnalazione

La Federazione, mediante la presente procedura, rende edotti i Segnalanti dei possibili canali mediante i quali, alle condizioni previste dal Decreto "Whistleblowing", è possibile eseguire una segnalazione:

- canali interni;
- un canale esterno da considerare residuale ai canali interni, nonché da utilizzare nei casi previsti dal legislatore;
- divulgazione pubblica da considerare residuale ai primi due, nonché da utilizzare nei casi previsti dal legislatore.

In via prioritaria dunque i Segnalanti devono utilizzare i canali interni della Federazione e, solo al ricorrere di certe condizioni, potranno essere effettuate le segnalazioni attraverso il canale esterno oppure la divulgazione pubblica.

Inoltre, come previsto dal Decreto "Whistleblowing", il Segnalante potrà presentare denuncia direttamente all'Autorità competente.

5.2 Canali interni

La Federazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto "Whistleblowing", ha previsto i seguenti canali di segnalazione interna che consentono ai Segnalanti di eseguire la segnalazione mediante:

- piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, accessibile al seguente link: <https://fipav.whistletech.online/>;
- su richiesta del Segnalante, avanzata mediante piattaforma dedicata, attraverso un incontro diretto (in presenza o in video conferenza) con l'Organo Ricevente, fissato entro un termine ragionevole, idoneo in ogni caso alla conclusione della gestione della segnalazione entro il termine di tre mesi.

5.3 La gestione delle segnalazioni tramite i canali interni

La gestione dei canali interni della Federazione e delle segnalazioni è affidata all'Organo Ricevente.

La Federazione, nell'affidare la gestione delle segnalazioni all'Organo Ricevente, ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, ha provveduto ad autorizzare l'Organo Ricevente al trattamento dei dati personali, fornendogli istruzioni operative specifiche, limitate al trattamento in esame.

Inoltre la Federazione ha stipulato un accordo, ex art. 28 GDPR, con il fornitore della piattaforma informatica, che viene utilizzata anche per l'archiviazione della documentazione.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte dei predetti soggetti. Infatti il numero di persone responsabili della gestione delle segnalazioni è limitato all'Organo Ricevente ed è soggetto all'obbligo di riservatezza.

I suddetti canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e comunque di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione.

La riservatezza è garantita anche con riguardo al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	6	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante o del soggetto segnalato.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate (salvo i casi espressamente previsti per legge), senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse dall'Organo Ricevente.

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

In particolare le informazioni non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile ed è archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza, ad accesso limitato solo all'Organo Ricevente.

Quanto al canale interno della piattaforma informatica:

- protegge l'identità della persona Segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione, mediante un sistema di crittografia. Gli strumenti di crittografia consentono la protezione dell'identità tramite l'utilizzo di un protocollo di crittografia, garantendo così la protezione dei dati identificativi dell'identità del Segnalante. Inoltre, a seguito della segnalazione tramite la piattaforma, si genera un codice identificativo univoco, registrato sulla piattaforma, che consente all'Organo Ricevente di dialogare con il Segnalante in modo "impersonale";
- garantisce la possibilità di fornire aggiornamenti ed indirizzare comunicazioni al Segnalante in merito alla segnalazione (ad es. chiedere al Segnalante ulteriori elementi, fornire motivazioni in merito alla presentazione di una segnalazione, aggiornare sullo stato di avanzamento delle verifiche, ecc.);
- consente lo scambio di messaggi o documenti tra il Segnalante e l'Organo Ricevente durante la verifica attraverso meccanismi interni della piattaforma che proteggono l'identità del Segnalante;
- garantisce la possibilità per il Segnalante di accedere alla segnalazione effettuata e di monitorare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento delle verifiche;
- garantisce la profilazione degli accessi da parte dell'Organo Ricevente;
- garantisce un accesso sicuro e protetto in quanto l'Organo Ricevente deve prima autenticarsi per accedere alla piattaforma;
- garantisce, ove possibile, il tracciamento dell'attività dell'Organo Ricevente nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio dei dati relativi alla segnalazione e ciò, si precisa, evitando di tracciare qualunque informazione che possa ricondurre all'identità del Segnalante;
- garantisce che i log siano adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e siano conservati per un periodo ragionevole rispetto alle finalità di tracciamento;
- non consente l'accesso ai dati personali da parte del fornitore della piattaforma, se non in casi particolari, disciplinati nell'accordo siglato con il Responsabile del Trattamento;
- laddove l'accesso alla piattaforma da parte dell'Organo Ricevente sia mediato da firewall o dispositivi proxy viene garantita la non tracciabilità, sia sulla piattaforma informatica, sia negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni del Segnalante, nel



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	7	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

momento in cui viene stabilita la connessione;

- garantisce la presenza di misure tecniche per mantenere la sicurezza e l'impenetrabilità dei canali di comunicazione e trasmissione;
- garantisce la conservazione sicura della segnalazione, nonché la cancellazione della stessa dopo il periodo di conservazione determinato dal Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia;
- garantisce la possibilità di procedere alla cancellazione immediata in caso di raccolta accidentale di dati personali non utili alla gestione di una specifica segnalazione.

Grazie all'utilizzo di queste misure di sicurezza che consentono di aumentare la tutela della riservatezza rispetto agli altri canali interni, si raccomanda al Segnalante di utilizzare principalmente la piattaforma informatica di cui al presente paragrafo.

Anche nell'ipotesi in cui la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Organo Ricevente, quest'ultimo, previo consenso del Segnalante, documenterà il contenuto della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, nonché alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica.

Laddove la segnalazione sia effettuata in forma anonima la Federazione tratterà la stessa come segnalazione ordinaria, salvo che successivamente la stessa segnalazione sia integrata con le generalità del Segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto "Whistleblowing".

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto "Whistleblowing", quale corollario della tutela della riservatezza del Segnalante, si precisa che la segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dal diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Federazione nell'ottica di assicurare un'efficiente e tempestiva gestione della segnalazione utilizza il seguente iter:

- ricevuta la segnalazione dall'Organo Ricevente, il Segnalante riceve un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- l'Organo Ricevente, nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua un'analisi preliminare volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per l'ammissibilità della stessa e poter accordare al Segnalante le tutele previste;
- ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o si rendano necessari approfondimenti o chiarimenti, l'Organo Ricevente può chiedere elementi integrativi o documentazione al Segnalante tramite la piattaforma informatica;
- effettuata l'analisi preliminare, se la segnalazione ha i requisiti essenziali per poter avviare l'attività istruttoria, l'Organo Ricevente procede con la fase di indagine vera e propria, acquisendo tutti gli elementi probatori necessari per concludere l'istruttoria e valutare i fatti oggetto di segnalazione, potendo svolgere dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo, audizioni, acquisizioni documentali, anche informatiche, conferire incarichi a consulenti tecnici, ecc.. Di tutte le attività istruttorie suddette, l'Organo Ricevente cura l'adeguata verbalizzazione, tracciabilità e conservazione.

Qualora, ravvisandone la necessità, l'Organo Ricevente si dovesse avvalere del supporto operativo delle Aree e dei Settori della Federazione e/o di consulenti terzi appositamente incaricati, ciò avverrà nel rispetto del



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	8	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

diritto alla riservatezza nonché della tutela dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

All'esito dell'istruttoria, laddove la segnalazione sia ritenuta dall'Organo Ricevente:

- fondata, quest'ultimo provvede immediatamente ad informare il Consiglio Federale, per il tramite del Presidente Federale, nel rispetto del principio di riservatezza. Il Consiglio Federale o il Presidente Federale, avuto riguardo ai soggetti destinatari del provvedimento e alla sua natura, definirà le azioni da intraprendere, su proposta dell'Organo Ricevente, quali ad esempio l'irrogazione dei provvedimenti opportuni nel rispetto del sistema disciplinare adottato dalla Federazione, nonché di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- irrilevante o infondata ai sensi del Decreto "Whistleblowing", quest'ultimo provvede ad informare il Consiglio Federale, per il tramite del Presidente Federale, alla fine dell'anno, salvo il caso in cui valuti la necessità di dover informare immediatamente della segnalazione il Consiglio Federale per motivi di urgenza o rilevanza, sempre nel rispetto delle norme applicabili.

In ogni caso l'Organo Ricevente fornisce un riscontro al Segnalante circa la presa in carico della segnalazione entro il termine di sette giorni dal suo ricevimento e informa il Segnalante dell'esito delle verifiche entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Laddove la segnalazione afferisca uno o più componenti del Consiglio Federale e la stessa risulti fondata, l'Organo Ricevente dovrà darne immediata comunicazione al Presidente Federale e al Segretario Generale, affinché adottino i provvedimenti del caso.

Laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dalla presente procedura, la segnalazione dovrà essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento all'Organo Ricevente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

5.4 La gestione delle segnalazioni anonime

Laddove la segnalazione sia effettuata in forma anonima ovvero senza indicazione dell'identità del Segnalante, l'Organo Ricevente tratterà la stessa come segnalazione ordinaria, salvo che successivamente la segnalazione stessa sia integrata con le generalità del Segnalante, ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto "Whistleblowing".

In particolare l'Organo Ricevente prenderà in carico la segnalazione anonima circostanziata e verificherà se risulti o meno fondata e rilevante sulla base degli elementi e delle circostanze oggetto della segnalazione, utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

L'iter di gestione della segnalazione anonima circostanziata sarà il medesimo della segnalazione tramite i canali interni.

In caso di segnalazione anonima l'Organo Ricevente provvederà alla registrazione della stessa e alla conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla anche nel caso in cui il Segnalante, o il soggetto che eventualmente sporga denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione o di denuncia anonima.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	9	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

5.5 La gestione delle segnalazioni tramite i canali esterni

Fermo restando il carattere principale dei canali interni sopra illustrati, i Segnalanti possono effettuare la segnalazione attraverso il canale esterno, gestito direttamente da ANAC, rinvenibile al seguente link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

In particolare, il Segnalante può effettuare una segnalazione tramite il canale esterno solo nei seguenti casi, previsti dal Decreto "Whistleblowing":

- se, al momento della segnalazione, i canali interni della Federazione non sono attivi o, anche se attivi, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto "Whistleblowing";
- se il Segnalante non ha avuto riscontro da parte dell'Organo Ricevente, dopo aver presentato la segnalazione mediante canali interni (a titolo esemplificativo: i canali interni non hanno funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- se il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni acquisibili e dunque non su semplici illazioni che:
 - se effettuasse una segnalazione mediante i canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, o se vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, ecc.);
 - se effettuasse una segnalazione mediante i canali interni potrebbe sorgere il rischio di ritorsione;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

5.6 Divulgazione pubblica

Fermo restando il carattere principale dei canali interni sopra illustrati ed in via residuale il canale esterno nei casi previsti dal Decreto "Whistleblowing", al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, il Segnalante può eseguire la segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo così di pubblico dominio le informazioni sulla violazione mediante la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone:

- una segnalazione mediante i canali interni non ha ricevuto riscontro nei termini previsti e ad essa ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	10	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

per l'incolumità fisica di una o più persone);

- il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate ritiene che la segnalazione mediante canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.7 Denuncia all'autorità giurisdizionale

Si precisa che, come previsto dal Decreto "Whistleblowing", è riconosciuta ai Segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e amministrativo-contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui costoro siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

5.8 Contenuti della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e violazioni del Codice Etico;
- illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto "Whistleblowing" e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto devono naturalmente essere adeguate al variare della normativa stessa;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, in particolare devono essere chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	11	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, fatte salve le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto "Whistleblowing" ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto "Whistleblowing".
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea. Sono escluse quindi le segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice Appalti.

Si precisa che non è pregiudicata l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- informazioni classificate: le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali;
- segreto professionale forense: con riferimento alla riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (segreto professionale forense) prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale;
- segreto professionale medico: con riferimento all'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche (riservatezza medica);
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale: con riferimento all'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	12	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5.9 Le tutele

5.9.1 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Ove dovesse sorgere, all'esito della gestione della segnalazione, un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'Organo Ricevente della Federazione Italiana Pallavolo tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste per la persona Segnalante.

5.9.2 Divieto di ritorsione

La tutela del Segnalante, del denunciante o di colui che esegue la divulgazione pubblica è garantita anche dal cosiddetto divieto di ritorsione.

Tra le ritorsioni si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado, mancata promozione, una valutazione della performance "ad arte" negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- reiterato rigetto di richieste (quali ad esempio: ferie, congedi, altro);
- revoca ingiustificata di incarichi;
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie oppure ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	13	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione prevista dal Decreto "Whistleblowing", con riferimento al divieto di misure ritorsive:

- i Segnalanti, denuncianti o coloro che eseguono la divulgazione pubblica, devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e pertinenti;
- è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, denuncia, divulgazione ed il comportamento, provvedimento, atto, omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona Segnalante, denunciante o dal divulgatore.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto Segnalante e denunciante sarà applicata una sanzione disciplinare.

È applicabile, se pur tardivamente, la protezione del Segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante o denunciante, non sia confermata nei successivi gradi di giudizio.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, concluso poi con archiviazione, non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del Segnalante o denunciante.

5.9.3 La protezione in caso di ritorsioni

La comunicazione di una ritorsione deve essere segnalata direttamente ed esclusivamente ad ANAC, soggetto competente per la gestione della stessa, al seguente canale: Whistleblowing - www.anticorruzione.it

Il soggetto tutelato non dovrà pertanto utilizzare i canali interni adottati dalla Federazione in caso di lamentata ritorsione. Laddove la Federazione riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, la stessa Federazione è tenuta a trasferirla ad ANAC entro 7 giorni, inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	14	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

È necessario che il soggetto tutelato fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Sarà onere del soggetto che ha posto in essere condotte o atti ritorsivi provare di non aver posto una ritorsione. Tale inversione dell'onere della prova sussiste solo in favore del Segnalante e non anche dei soggetti a cui sono estese le forme di tutela.

Qualora tali soggetti lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque in capo a loro l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro in capo all'ente.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione.

5.9.4 Ulteriori misure a favore dei Segnalanti

Oltre alle tutele riconosciute al Segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica, per questi soggetti vi sono limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto "Whistleblowing" per beneficiare delle tutele.

Inoltre, i Segnalanti possono beneficiare di ulteriori misure di sostegno, quali ad esempio informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Per tali misure di sostegno si può consultare l'elenco degli enti del terzo settore istituito presso ANAC consultabile sul sito di quest'ultima.

5.10 Protezione dati personali

Come premesso, il trattamento di dati personali relativi alle Segnalazioni è effettuato dalla Federazione Italiana Pallavolo, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

In particolare la Federazione Italiana Pallavolo, quale titolare del trattamento ha provveduto a:

- eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla segnalazione di whistleblowing, supportato dal fornitore della piattaforma, incaricato ai sensi dell'art. 28 del GDPR quale responsabile del trattamento;



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	15	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

- fornire idonee informazioni alle persone Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR;
- garantire l'accesso selettivo ai dati della Segnalazione solo all'Organo Ricevente;
- autorizzare l'Organo Ricevente al trattamento dei dati personali, fornendogli istruzioni operative specifiche limitate al trattamento in esame;
- mantenere aggiornato il registro dei trattamenti con riguardo ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, adottando quindi misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
- disciplinare il rapporto con il fornitore della piattaforma informatica, ai sensi dell'Art. 28 del GDPR, determinando le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare la separazione dell'oggetto della segnalazione dalle informazioni che consentono l'identificazione del Segnalante (es. la possibilità di oscurare i dati personali, soprattutto quelli relativi al Segnalante, qualora, per motivi investigativi altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata);
- garantire la possibilità di attuare un sistema che consenta la raccolta del consenso del Segnalante alla divulgazione dell'identità – sia mediante il canale della piattaforma sia mediante gli altri canali interni (ad esempio, ove ciò sia necessario, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'ente nei confronti del presunto autore della condotta segnalata);
- disciplinare la gestione dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy.

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione Illecita.

Quanto alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, la Federazione:

- conserva le segnalazioni e la relativa documentazione sulla piattaforma informatica per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (articolo 12 del Decreto "Whistleblowing" ed articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR), salvo il caso in cui, durante il periodo di 5 anni dovesse sorgere un procedimento giudiziario derivante dalla segnalazione. In tal caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso di detto procedimento giudiziario;
- quando, su richiesta del Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Organo Ricevente, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata, mediante



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	16	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto e alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato sulla piattaforma nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;

- in caso di segnalazione anonima l'Organo Ricevente provvede a registrarla e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione anonima, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

5.11 Sanzioni disciplinari ed altri provvedimenti

Con riguardo al sistema disciplinare in essere, si rinvia al Modello 231 adottato dalla Federazione Italiana Pallavolo (vedi pag.14 e 15 del Modello), al sistema disciplinare adottato dalla Federazione, nonché a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e dalle altre norme nazionali applicabili.

6. DOCUMENTAZIONE

Il Settore Risorse Umane è responsabile, per quanto di competenza, a mantenere aggiornata la presente procedura e a comunicare alle altre Aree/Settori quanto necessario per diffonderla ogni volta che sia apportata una modifica.

L'Organo Ricevente assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela dei dati personali.

7. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La presente procedura e i diversi canali di segnalazione sono visionabili e messi a disposizione tramite pubblicazione sia sull'intranet federale, sia sul sito federale alla sezione Whistleblowing.

La presente procedura sarà inoltre inviata ad ogni componente del Consiglio federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organismo di Vigilanza (ODV) della Federazione Italiana Pallavolo.

I contenuti della presente procedura, nonché di quanto previsto dal Decreto "Whistleblowing", saranno oggetto di sessioni formative dedicate, rivolte sia a coloro che possono rivestire il ruolo di Segnalanti sia, ove fosse necessario, a coloro che rivestono il ruolo di Organo Ricevente.

Il Settore Risorse Umane assicura la consegna della presente procedura a tutti dipendenti, avendo cura di documentarne la presa visione.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

	REV. N.	PAG.	DI
	00	17	17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

8. RIFERIMENTI

- D. Lgs. 24/2023, cd Decreto “Whistleblowing”;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Codice etico.